

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI ECONOMICI (Art. 12 – Legge 7 agosto 1990, n. 241)**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

Il Presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 12 – Legge 7 agosto 1990, n.241, i criteri e le modalità, per la concessione di contributi.

### **Art. 2 Definizione**

Ai soli fini del presente Regolamento per "**concessione di contributi**": si intende il finanziamento totale o parziale, di iniziative finalizzate a scopi sociali, culturali, di ricerca, aventi interesse per la comunità locale, ovvero finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, assistenziali nel rispetto dei regolamenti e delle leggi vigenti, culturali e sportivi promossi dai soggetti richiedenti.

Per i contributi e i benefici assistenziali trova applicazione l'apposito regolamento deliberato in data 17 Settembre 2010.

### **Art.3 Soggetti beneficiari dei contributi**

1. Possono usufruire dei contributi disciplinati dal presente regolamento, associazioni, enti, fondazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale e operanti sullo stesso.

### **Art. 4**

#### **Scopo dei contributi**

La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

Gli interventi comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o Privati.

Gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino e/o coinvolgono direttamente la popolazione residente nel Comune.

### **Art. 5**

#### **Disposizioni finanziarie**

Le concessioni dei contributi di cui ai presente Regolamento sono erogate in base alle disponibilità finanziarie previste dal bilancio di previsione di ogni singolo esercizio finanziario.

### **Art. 6**

#### **Procedura per l'assegnazione dei contributi e autocertificazione.**

I contributi potranno essere assegnati solo a seguito di apposita domanda presentata al protocollo comunale.

Il contributo potrà essere concesso solo in caso di copertura finanziaria.

Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il bilancio economico preventivo dell'iniziativa con evidenziate le entrate e le spese previste e il disavanzo presunto;
- la firma del legale rappresentante;
- l'indicazione del codice fiscale dell'Ente beneficiario;
- l'indicazione della sovvenzione richiesta al Comune.

Il contributo riconosciuto dal Comune non potrà essere superiore all'importo richiesto con l'istanza iniziale. Si tiene conto dell'importo dichiarato in fase di rendicontazione ove lo stesso risulti inferiore al contributo richiesto.

Successivamente alla realizzazione dell'iniziativa il legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risultino:

- Le spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'iniziativa
- Le entrate acquisite
- L'importo del contributo richiesto al Comune

Le richieste di contributi saranno valutate dalla Giunta Comunale che ne deciderà la validità, la priorità e la quantità della sovvenzione.

Gli effettivi ordinativi di pagamento saranno effettuati in presenza delle effettive risorse disponibili.

#### **Art.7**

##### **Erogazione dei contributi**

Tutti i contributi saranno liquidati successivamente alla valutazione e all'approvazione da parte della Giunta Comunale, che ne stabilirà l'importo e la tempistica in base alle esigenze di bilancio.

Se la somma delle richieste di contributi è inferiore allo stanziamento in bilancio, saranno erogati i contributi interi. Se detta somma supera lo stanziamento sarà effettuato un abbattimento del contributo tramite la formula  $(\text{stanziamento} / \text{cifra}) \times (\text{richiesta contributo})$ .

Ogni singola domanda di contributo che supera il 50% dello stanziamento a bilancio, sarà ridotta, ai fini della quantificazione del contributo concedibile, al suddetto valore.

#### **Art. 8**

##### **Leggi ed atti regolamentari**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservate le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.